



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 209.74.1

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.80.2

Allegati:

All Ministero della transizione ecologica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7536]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7536]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 7536] UTA (CA) - Progetto Definitivo "Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato MACCHIAREDDU della potenza di 41.758,25 kWp (potenza in immissione di 40.000,00 KW) in comune di Uta (CA) all'interno dell'Area Industriale Macchiareddu" e relative opere di connessione alla rete (Sottostazione Elettrica 220/30 kV e Cavidotto AT di connessione alla RTN in comune di Uta).

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: PV ICHNOSOLAR S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

31/08/2022

A

e.p.c. *Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e.p.c. *Alla* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e.p.c. *Alla* Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*.

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e

2

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

31/08/2022

+

Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il

MA



PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *“... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che *“1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...”*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*.

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *“Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”* (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *“Specifiche Tecniche”*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”*.

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto *“MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, *“Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto *“Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 05/08/2020, avente ad oggetto *"Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione"*, in particolare alla p. 7.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto *"Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni"*.

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 19 del 21/03/2022, recante *"DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) – Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)"*), in merito all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

CONSIDERATO che il comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 prevede che *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 24 del 20/04/2022, recante *"Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Comunicazioni"*.

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 29 del 19/05/2022, recante *"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Comunicazioni in merito allo svolgimento delle attività formative e degli altri adempimenti finalizzati a dare piena attuazione alle procedure di nuova emanazione"*.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del

25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il “Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014”, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica “... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...”.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante “Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari” (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il “Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016”, disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera “... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”.

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell’11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al Repertorio del Mosaico 2016 per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l’adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che **PV ICHNOSOLAR S.r.l.**, con nota priva di protocollo e data, pervenuta il 15/10/2021, ha presentato istanza al Ministero della transizione ecologica e all’allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito “Direzione generale ABAP”) del Ministero della cultura, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto Definitivo “Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato MACCHIAREDDU della potenza di 41.758,25 kWp (potenza in immissione di 40.000,00 KW) in comune di Uta (CA) all’interno dell’Area Industriale Macchiareddu” e relative opere di connessione alla rete (Sottostazione Elettrica 220/30 kV e Cavidotto AT di connessione alla RTN in comune di Uta).**

CONSIDERATO che **PV ICHNOSOLAR S.r.l.**, con la predetta istanza pervenuta il 15/10/2021, ha tra l’altro precisato che: “... Il progetto è stato già sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 D.Lgs. 152/2006), conclusasi con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/32 del 05/05/2021 ...”.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/32 del 05/05/2021, recante “Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Pv Macchiareddu - 44,20 MWp” in Comune di Uta. Proponente: PV Ichnosolar Srl. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA). D.Lgs. n. 152/2006”, con la quale è stato determinato di sottoporre lo stesso progetto alla fase di VIA.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 2085 del 21/01/2021, ha espresso il proprio parere nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale conclusasi con la suddetta D.G.R. n. 16/32 del 05/05/2021, come di seguito riportato integralmente:

< In riferimento alla nota prot. n. 18846 del 25.09.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con ns prot. 27359 del 28.09.2020, con la quale vengono richiesti osservazioni/pareri relativamente alle opere in oggetto;

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

esaminata la documentazione scaricabile dal link indicato nella succitata nota e considerato che l'area interessata dalle opere è sottoposta alle disposizioni contenute nella Patte Terza (Beni Paesaggistici) del D. Lgs 42/2004; esaminati gli elaborati progettuali scaricati dal link ivi indicato, si comunicano le valutazioni di Competenza.

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di un impianto fotovoltaico installato a terra, da realizzarsi nel Comune di Uta all'interno della Zona Industriale gestita dal Consorzio Industriale della Provincia di Cagliari (CACIP) in località Macchiareddu.

La potenza nominale sarà pari a circa 44,20 MWp, sarà connesso in antenna a 220 kV ad una nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 220 kV che sarà a sua volta inserita in entrata ed uscita alla linea 220 kV "Rumianca-Sulcis", e sarà costituito complessivamente da 79.638 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino aventi ciascuno una potenza di picco totale di 555 Wp con una superficie captante di circa 209.816 m² e una superficie coperta (inclusa di cabine e altre opere accessorie) di circa 213.085 m².

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Funzionario responsabile dott.ssa Chiara Pilo

A.1) Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

1.1. L'area in cui ricadono le opere in progetto non è interessata da vincoli di natura archeologica ai sensi degli artt. 10, 12, del D.Lgs. 42/2004.

1.2. A nord della zona dove è previsto il posizionamento dell'impianto è nota in bibliografia un'area a potenziale rischio archeologico per la presenza di attestazioni versimilmente riconducibili alla presenza in antico di un villaggio pluristratificato in loc. Mitza de S'Acqua Bella.

B.2) Richiesta di documentazione

Dall'esame della documentazione progettuale trasmessa si evince che non contemplano attività che incidono sul sottosuolo (scavi per la posa di cavidotti, scavi per le opere di fondazione, etc...).

Si evidenzia a tal riguardo che l'impianto solare fotovoltaico in oggetto si configura come attività finalizzata all'alimentazione con l'elettricità di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico ex art. 116, co. 1, lett. b, del D.Lgs. 50/2016, pertanto sottoposta alla disciplina dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2006 (verifica preventiva dell'interesse archeologico). Ai fini della valutazione del rischio archeologico dell'opera in progetto, dovrà essere trasmessa la relazione di archeologia preventiva prevista dall'art. 25, comma 1, del suddetto D.Lgs. 50/2016, riportante le risultanze delle indagini archeologiche preliminari, con particolare riferimento agli esiti delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, secondo le modalità dettagliate nella Circolare n. 1/2016 dell'allora Direzione Generale Archeologia del MiBACT.

Si segnala inoltre che il tracciato dei cavidotti non risulta sufficientemente chiaro al fine di valutare l'eventuale interferenza con aree a rischio di rinvenimenti archeologici.

AREE FUNZIONALI PAESAGGIO e PATRIMONIO ARCHITETTONICO

Funzionario responsabile ing. Elena Anna Boldetti

L'area di progetto intercetta il Rio s'Isca de Arcosue la Gora d'e S'Acqua Frisca, e interessa quindi aree vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 42/04 i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, nonché aree in ambito vincolato per una fascia di 150 m ciascuna, nonché aree in ambito vincolato ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 42/04 Fiumi torrenti corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee, vincolate dal Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 05/09/2006, pubblicato sul BURAS n° 30 del

MA



+

08/09/2006.

Le stesse aree sono inoltre classificate dal PPR come aree ad utilizzazione agro-forestale, disciplinate dagli art. 28-30 delle NTA del PPR che vietano le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale;

Alla scala paesaggistica, pur ricadendo in un perimetro definito come "grandi aree industriali" il contesto determinato dalla presenza dei corsi d'acqua e dal rapporto tra le fasce ripariali e la campagna circostante è caratterizzato dall'utilizzo agricolo, con i campi che si distendono in maglie regolari tra i diversi rami dell'infrastrutturazione idraulica.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie dei funzionari delle aree funzionali, che la scrivente ritiene di con dividere, questo ufficio:

- *Richiede che il progetto sia integrato della relazione di archeologia preventiva prevista dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, riportante le risultanze delle indagini archeologiche preliminari;*
- *- ritiene che il progetto in argomento debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale >.*

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica attraverso la captazione dell'energia solare con l'utilizzo della tecnologia fotovoltaica, da realizzarsi nel Comune di Uta all'interno della Zona Industriale gestita dal Consorzio Industriale della Provincia di Cagliari (CACIP), in località Macchiareddu. L'impianto fotovoltaico, installato a terra, di potenza nominale pari a circa 41,75 MWp, sarà connesso in antenna a 220 kV ad una nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 220 kV, a sua volta inserita in entra-esce alla linea 220 kV "Rumianca-Sutis", previo suo potenziamento/rifacimento. L'impianto fotovoltaico è costituito complessivamente da 75.240 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino aventi ciascuno una potenza di picco totale di 555 Wp con una superficie captante di circa 196.592 mq e una superficie coperta (inclusa di cabine e altre opere accessorie) di circa 199.859 mq. L'estensione complessiva del progetto è di 63,32 ha, suddivisa in tre 3 lotti: • Lotto A: 9,50 ha; • Lotto B: 20,87 ha; • Lotto C: 32,95 ha. Sono, inoltre, previste opere civili atte a completare e rendere funzionante l'impianto industriale di cui trattasi, quali viabilità di ingresso e interna al sito, recinzioni perimetrali e cancellate, opere di fondazione, di canalizzazione e di raccolta e smaltimento acque meteoriche, impianti di illuminazione e videosorveglianza.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.0123121 del 10/11/2021, ha comunicato quanto segue al Proponente e, per conoscenza, all'allora competente Direzione generale ABAP:

< Con nota del /10/2021 [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: data priva di annotazione del giorno di riferimento], acquisita con prot. MATTM/112499 in data 18/10/2021, la società Pv Ichnosolar S.r.l. ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, per il progetto in oggetto. Tale progetto rientra tra quelli compresi nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima, e inseriti nell'Allegato I al D.L. 77/2021 "Allegati alla Parte Seconda ALLEGATO I-bis".

A tal proposito si comunica che con decreto del Ministro della transizione ecologica, emanato entro il previsto termine del 31 luglio u.s., è stata istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall'art. 8, comma 2-bis, del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del

MA



Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006. Allo stato, sono in corso le procedure di legge per la formalizzazione delle nomine e di organizzazione funzionale delle attività operative della Commissione.

Premesso quanto sopra, si informa che, per quanto concerne l'istanza di procedura di valutazione ambientale richiamata in oggetto, gli uffici competenti hanno provveduto alle verifiche preliminari di legge al fine di accertare la procedibilità della stessa e si precisa che il riavvio e la prosecuzione dell'iter istruttorio avverranno a seguito dell'insediamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, e comunque entro 180 gg dalla data della presente.

L'autorità competente avrà cura di informare tutti i soggetti interessati dell'avvenuto insediamento della Commissione Tecnica e della conseguente prosecuzione dell'iter istruttorio dell'istanza presentate >.

CONSIDERATO che **PV ICHNOSOLAR S.r.l.**, con nota del 26/11/2021, ha chiesto al Ministero della transizione ecologica informazioni in merito ai motivi per i quali il proprio procedimento non sia stato ancora pubblicato sul Portale VA.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0008985 del 26/01/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione sul proprio Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 2883 del 27/01/2022, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al procedimento in epigrafe, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP, che la Società PV ICHNOSOLAR S.r.l. ha presentato istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 (pervenuta il 15/10/2021).

Si rappresenta, altresì, a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari che il Proponente nell'istanza VIA presentata ha riportato che il progetto di cui trattasi è stato già sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, conclusasi con l'adozione della D.G.R. n. 16/32 del 05/05/2021, con la quale è stato deliberato che il medesimo progetto (di potenza dichiarata pari a 44.20 MWp e composto da 79.638 moduli fotovoltaici) sia sottoposto alla fase VIA più propria.

Inoltre, il Proponente tra la documentazione allegata all'istanza VIA ha prodotto anche una copia della nota di codesta Soprintendenza ABAP prot. n. 34895 del 29/09/2021, relativa alla procedura di Verifica preventiva di interesse archeologico e con la quale si è determinata l'esigenza di "... attivare la procedura di cui all'art. 25, commi 8 e sgg. del D.Lgs. 50/2016 che prevede ai sensi del medesimo comma 8, lett. c, la realizzazione di saggi archeologici preliminari, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. I saggi preliminari dovranno essere eseguiti nelle zone individuate a rischio alto e medio-alto (lotti A e lotto C). Il preciso posizionamento, il numero e l'ampiezza dei saggi sarà concordato con questo Ufficio a seguito di un sopralluogo congiunto in situ ...".

Si comunica che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, la documentazione presentata dal Proponente è stata pubblicata dal MiTE sull'apposita piattaforma web, all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/8187>.

Il progetto oggetto della sopradetta istanza, sulla base di quanto dichiarato dalla Società PV ICHNOSOLAR S.r.l., rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui

MVA



all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006.

A riguardo, si evidenzia che, qualora sia necessario acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, «il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica».

Pertanto, si chiede a codesta SABAP di verificare ed esplicitare la sussistenza dei presupposti di cui sopra per quanto attiene alla relazione paesaggistica.

Si fa presente che, come evidenziato dal MiTE nella nota prot. n. 8616 del 25/01/2022, con la quale è stata comunicata la procedibilità dell'istanza, per il progetto in esame si applicano i tempi e le modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis.

Si precisa, inoltre, che l'istruttoria tecnica di VIA viene svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MiTE, insediatasi il 18/01/2022.

Pertanto, nel doveroso rispetto dei termini previsti dalla succitata, si chiede alla Soprintendenza in indirizzo di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 15 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale garantendo che il medesimo sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 4431 dell'11/02/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< In riferimento alla nota prot. 2883 del 27.01.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con ns prot. n. 2927 del 27.01.2022, relativa al procedimento in oggetto, presa visione della documentazione progettuale pubblicata dal MiTE nell'apposita piattaforma web, si comunica quanto segue.

Area funzionale patrimonio archeologico (dott.ssa Chiara Pilo)

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a circa 41.758,20 kWp, suddiviso in tre lotti A, B e C, nel comune di Uta, all'interno del perimetro del Consorzio Industriale di Cagliari – C.A.C.I.P di Macchiareddu.

Gli interventi che hanno impatto sul sottosuolo sono principalmente l'infissione di pali per la messa in posa dei tracker mono-assiali, l'edificazione di sottostazioni elettriche, di cabine elettriche, di cabine servizi, cavidotti e canalizzazioni per le acque meteoriche. A queste attività si aggiungono inoltre l'eventuale regolarizzazione del fondo stradale per la preparazione della viabilità di accesso e l'impianto del cantiere.

Si deve inoltre rilevare che, per quanto l'impianto ricada in un'area industriale, i terreni interessati dai

MA



lavori sono ancora prevalentemente allo stato vergine e non hanno avuto precedenti importanti manomissioni.

Con nota ns prot. n. 32676 del 10/09/2021 è stata acquisita agli atti la relazione di archeologia preventiva, comprensiva delle indagini bibliografiche e d'archivio e delle risultanze della ricognizione territoriale, sulla base delle quali il rischio di potenziali rinvenimenti archeologici è stato così valutato:

- lotto A, UR1: presenza di materiale archeologico in dispersione riconducibile verosimilmente a un'area di necropoli romana (rischio alto);
- lotto A, UR2 e lotto C: prossimità a un'area a rischio archeologico da dati bibliografici e d'archivio (rischio medio-alto);
- altre aree (rischio medio-basso).

Con nota ns prot. n. 34895 del 29.09.2021, questa Soprintendenza ha ravvisato la necessità di verificare con saggi preliminare il rischio archeologico valutato a seguito delle indagini riportate nella relazione di archeologia preventiva ed è stato effettuato un sopralluogo in situ con i progettisti.

Dalla documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web si evince che l'area dell'impianto è stata riperimetrata escludendo la zona identificata come UR1 nel lotto A (aree a rischio 1 e 2), per cui si riscontrava un alto rischio archeologico.

Pertanto il rischio di rinvenimenti archeologici fortuiti è stato indubbiamente ridotto. In via prudenziale, al fine di limitare ulteriormente il rischio di eventuali rinvenimenti fortuiti che potrebbero anche compromettere in fase esecutiva la fattibilità dell'opera, si suggerisce un approfondimento di indagine con un numero limitato di saggi di dimensioni ridotte nelle zone immediatamente adiacenti le aree a rischio, a est dell'area di rischio n. 2 e a sud dell'area di rischio n. 3.

Area funzionale tutela monumentale e paesaggistica (arch. Paolo Margaritella)

Per ciò che concerne l'esame del progetto sotto il profilo della tutela paesaggistica e di tutela del patrimonio architettonico dell'area in argomento, si comunica quanto segue: l'area di intervento è compresa all'interno della zona D industriale del Consorzio Industriale di Cagliari – C.A.C.I.P di Macchiareddu, in comune di Uta, in un'area priva di insediamenti di qualche rilievo dal punto di vista architettonico e di colture di pregio dal punto di vista agrario, essendo che si tratta di un lotto di terreno destinato ad accogliere insediamenti produttivi in un'area già pianificata per tale scopo.

Da un raffronto del sito sulla cartografia ufficiale e su quelle relative al Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, non si rilevano emergenze monumentali né beni paesaggistici dell'assetto storico culturale nell'area in esame; tuttavia, il sito interferisce con la fascia di rispetto dei 150 metri dalle sponde di due corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. n. 1775 del 1933, il Riu S'Isca de Arcosu ed il Gora s'Acqua Frisca, pertanto tutelati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. 1 e art. 142, comma 1, lett. c; ad ogni modo, si evince che detti corsi d'acqua vengono interessati marginalmente dagli elementi del campo fotovoltaico in quanto si dichiara che non verrà eliminata la vegetazione ripariale degli stessi né verranno cementificati gli alvei; il bene paesaggistico di una certa importanza dell'assetto ambientale più prossimo all'area di intervento è la laguna di Santa Gilla, tutelata quale zona umida di importanza internazionale dalla Convenzione di Ramsar e le relative Saline situate a margine della sponda occidentale della stessa laguna ma si trovano a debita distanza dal sito di intervento e non subiscono alcuna influenza da esso.

Il paesaggio circostante all'area dell'intervento è caratterizzato dai sistemi infrastrutturali propri delle aree a destinazione produttiva, costituiti dal reticolo di strade di accesso ai vari lotti e di collegamento con le strade extraurbane, dai sistemi di distribuzione dell'energia elettrica (elettrodotti, cabine di trasformazione), canali di scolo e cunette nonché contrassegnati, elemento evidente nel paesaggio piatto della pianura, dai filari d'alberi con funzione frangivento a protezione dei singoli appezzamenti di terreno (costituiti

MA

A

principalmente da eucaliptus e pioppi) che un tempo costituivano la trama agraria ora soppiantata dalla nuova destinazione produttiva, ancorché estese superfici siano tuttora prive di insediamenti.

L'impatto prodotto dall'impianto fotovoltaico in esame, costituito dai trackers monoassiali disposti a filari con passo di quattro metri di distanza l'uno dall'altro, oltre che dalla realizzazione delle necessarie sottostazioni elettriche, delle cabine elettriche, delle cabine servizi, dei cavidotti e delle canalizzazioni per le acque meteoriche, appare sostenibile dal contesto di riferimento e coerente con la destinazione d'uso dell'area; le opere di mitigazione proposte appaiono sufficienti a creare quel grado di mitigazione efficace a schermare l'impianto dalle visuali pubbliche anche per il fatto che tale campo fotovoltaico si sviluppa su suolo pianeggiante e perciò facilmente schermabile in quanto l'altezza massima degli elementi, in base alla loro inclinazione di 55 gradi, è pari a metri 2,77; le opere relative all'impianto di alberature d'alto fusto lungo il perimetro del lotto in funzione di schermo visivo, costituite da essenze autoctone ed estese per una fascia della larghezza di 15 metri, risultano sufficienti allo scopo, considerando anche che le piante di alto fusto presenti che dovessero essere interessate da espanto saranno reimpiantate in tale fascia di mitigazione.

Si constata, inoltre, l'efficace grado di reversibilità del modello di impianto, concepito su trackers monoassiali, posati dunque su unico palo, privo di fondazione cementizia ma infisso nel terreno, che garantiscono, oltre alla facilità di smantellamento post utilizzo rispetto ad altri sistemi, anche la possibilità di soleggiamento del suolo ospite e di percorribilità per il pascolo del bestiame, permettendo la fruizione dello spazio anche ad animali di piccola taglia mediante opportuni corridoi; questo dona al sito una permeabilità fisica che mitiga l'impatto generale dell'impianto consentendone non solo un utilizzo a cessazione dell'attività del campo fotovoltaico ma anche un uso diverso durante la fase di esercizio.

Inoltre, l'impianto proposto è coerente con le Linee Guida dei Paesaggi Industriali in Sardegna e conforme agli indirizzi di cui all'Allegato B della DGR n. 27/16 del 01/06/2011 e del DM 10/09/2010.

Pertanto, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in esame alla seguente condizione:

- sia salvaguardata la vegetazione ripariale dei corsi d'acqua Riu S'Isca de Arcosu ed il Gora s'Acqua Frisca evitando la collocazione dei tracker entro tale perimetro di fascia ripariale >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 34895 del 29/09/2021, ha espresso direttamente al Proponente il seguente parere in merito alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico:

< In riferimento alla nota acquisita agli atti di questo Ufficio con ns prot. n. 27345 del 26/07/2021, con cui è stata trasmessa la relazione di archeologia preventiva prevista dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 richiesta da questa Soprintendenza con nota ns prot. n. 2085 del 21/01/2021, presa visione degli elaborati progettuali, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a circa 43 MWp nel comune di Uta, all'interno del perimetro del Consorzio Industriale di Cagliari – C.A.C.I.P di Macchiareddu. L'impianto è suddiviso in tre lotti rispettivamente di 11,08 ha (lotto A), di 20,87 ha (lotto B) e di 32,95 (lotto C), per un totale di 77.472 moduli fotovoltaici. È prevista anche l'edificazione di una stazione elettrica, di cabine elettriche, di cabine servizi, cavidotti e canalizzazioni per le acque meteoriche. Tra le attività che comportano impatto sul sottosuolo e modifica dell'aspetto esteriore si annoverano anche l'eventuale regolarizzazione del fondo stradale per la preparazione della viabilità di accesso e l'impianto del cantiere.

Sulla base delle ricerche bibliografiche e di archivio, dell'analisi delle foto aeree e soprattutto delle risultanze delle ricognizioni sul campo, nella relazione archeologica il potenziale rischio di rinvenimenti

MA



fortuiti è stato valutato alto in corrispondenza del lotto A, UR1 (presenza di materiale in dispersione riconducibile verosimilmente a un'area di necropoli), medio-alto nell'UR2 del lotto A (per la prossimità ad area a rischio) e nel lotto C (dati di archivio e bibliografici) e medio-basso nelle restanti zone di intervento.

Considerando di poter condividere le valutazioni sopra riportate, questa Soprintendenza ritiene necessario attivare la procedura di cui all'art. 25, commi 8 e sgg. del D.Lgs. 50/2016 che prevede ai sensi del medesimo comma 8, lett. c, la realizzazione di saggi archeologici preliminari, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

I saggi preliminari dovranno essere eseguiti nelle zone individuate a rischio alto e medio-alto (lotti A e lotto C). Il preciso posizionamento, il numero e l'ampiezza dei saggi sarà concordato con questo Ufficio a seguito di un sopralluogo congiunto in situ.

La realizzazione dei saggi dovrà essere effettuata con le seguenti modalità operative:

- lo scavo sarà realizzato inizialmente con mezzo meccanico a benna liscia e asportazione controllata e progressiva del terreno, fino all'eventuale individuazione di strutture o strati archeologici. Successivamente l'operazione di scavo continuerà manualmente con metodo stratigrafico mediante l'utilizzo di attrezzatura adeguata (picconi, pale, cazzuole, scope, secchi). La terra asportata dovrà essere accuratamente vagliata manualmente, anche con un setaccio a maglie fini, per il recupero di tutti i reperti archeologici;
- conservazione di eventuali reperti archeologici in apposite buste munite di cartellino. Sul cartellino dovranno essere riportate le specifiche del settore di intervento e del saggio, l'unità stratigrafica e la data di scavo;
- documentazione grafica e fotografica dello scavo, schede di unità stratigrafica e relazione dettagliata delle fasi di lavoro. L'intera documentazione dovrà essere consegnata a questo Ufficio;
- tutte le azioni sopra descritte, inclusa l'asportazione dello strato di humus anche nell'eventualità di utilizzo del mezzo meccanico, dovranno essere coordinate in cantiere da un archeologo dei requisiti professionali di legge. Si ricorda che ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 25, comma 12, gli oneri derivanti dall'intervento, comprensivi dell'attrezzatura necessaria e della manodopera, sono interamente a carico della stazione appaltante.

La direzione scientifica dei lavori è in capo alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, nella persona del funzionario archeologo responsabile del territorio, dott.ssa Chiara Pilo, che controllerà lo svolgimento delle attività anche con l'ausilio di personale interno a questo Ufficio.

A completamento dei saggi questa Soprintendenza si riserva di emanare il parere definitivo o di ampliare le indagini ai sensi dell'art. 25, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

Si resta pertanto in attesa di concordare il sopralluogo per definire posizionamento, numero e ampiezza dei saggi preliminari.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si potrà contattare il funzionario archeologo responsabile del territorio, dott.ssa Chiara Pilo (chiara.pilo@beniculturali.it; [omissis]) >.

CONSIDERATO che il Servizio II, **Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP** ha espresso, con nota prot. interno n. 5869 del 16/02/2022, il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 2883 del 27.01.2022, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari [e] le province di Oristano e Sud Sardegna con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 4431



del 11.02.2022, assunto agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 5165 di pari data, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Premesso che, in relazione all'opera in progetto, esaminata la relazione di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1, la suddetta Soprintendenza ha richiesto l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8 con nota prot. 34895 del 29.09.2021;

Considerato che, a seguito di varianti progettuali, è stata esclusa dall'intervento l'area UR1 del lotto A, valutata a rischio archeologico alto nella richiamata relazione;

Considerato che, nel richiamato parere endoprocedimentale, la competente Soprintendenza, preso atto delle suddette varianti progettuali, ha valutato comunque opportuna l'esecuzione di saggi di scavo ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8 per le aree di rischio n. 2 e 3;

Per quanto di competenza, questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nel confermare l'attivazione della procedura di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Si precisa che, visto il combinato disposto degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione archeologica necessaria alla suddetta Soprintendenza al fine di esprimere il proprio motivato parere endoprocedimentale coincide con quella necessaria e sufficiente alla redazione della "relazione archeologica definitiva" di cui al comma 9 del citato articolo 25.

Risulta di conseguenza necessario che la Società proponente si adoperi per consentire l'attivazione della procedura nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento delle necessarie indagini prima dell'emissione del parere di competenza >.

CONSIDERATO che il Servizio III, **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, della Direzione generale ABAP ha espresso, con nota prot. interno n. 5498 del 14/02/2022, il seguente contributo istruttorio:

< In riscontro alla nota prot. n. 2883 del 27.01.2022 di codesto Servizio V relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio preso atto di quanto relazionato dalla competente Soprintendenza ABAP di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota prot. n. 4431 del 11/02/2022 comunica che al riguardo, per gli aspetti di competenza, non ha ulteriori considerazioni da aggiungere >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 5958 del 16/02/2022, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Direzione generale ABAP prot. n. 2883 del 27/01/2022, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 4431 dell'11/02/2022 (Allegato n. 1), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, ritenendo di dover chiedere un approfondimento delle indagini archeologiche necessarie al fine di evitare impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, come anche per la tutela paesaggistica delle aree interessate di modificare il layout del progetto al fine di salvaguardare "... la vegetazione ripariale dei corsi d'acqua Riu S'Isca de Arcosu ed il gora s'Acqua Frisca evitando la collocazione dei tracker entro tale perimetro di fascia ripariale ...";

vista la nota prot. n. 34895 del 29/09/2021 della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, recante il parere del medesimo Ufficio periferico espresso alla PV ICHNOSOLAR S.r.l. in merito alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico (Allegati nn. 2 e 3);

visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, prot. interno n. 5869 del

MA



16/02/2022 (Allegato n. 4);

visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP, prot. interno n. 5498 del 14/02/2022 (Allegato n. 5);


considerato che il Proponente dichiara (v. Relazione paesaggistica, p. 5) che: "... La società ha per oggetto sociale la progettazione, la realizzazione, la gestione, la locazione, la manutenzione e la compravendita di impianti, ivi compresi i terreni e gli immobili ove insistono, per la produzione di energia anche da fonti alternative quali impianti fotovoltaici, eolici e da biomassa, da realizzarsi sia in proprio che in joint venture o per conto terzi ..." e, pertanto, non attività riconducibili a quelle agricole;

ritenuto di dover chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio fin dalla presente fase VIA, anche nel senso comunicato dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere dell'11/02/2022 sopra citato;

ritenuto che allo stato attuale la documentazione prodotta con l'istanza VIA in merito alla Relazione paesaggistica non soddisfa i requisiti di cui al comma 2-quinquies dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto la competente Soprintendenza ABAP con il parere dell'11/02/2022, per quanto attiene la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio delle aree interessate, ha chiesto approfondimenti e modifiche progettuali, tanto da risultare che gli elaborati progettuali presentati con la medesima istanza VIA non sono adeguatamente e compiutamente sviluppati ad un livello di approfondimento tale da consentire la piena ed esaustiva valutazione dell'impatto sui beni paesaggistici e, dunque, sulla qualità e la soddisfacente completezza della Relazione paesaggistica (v. parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 2462 del 28/01/2022);

si chiede al Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal Proponente:

1. gli approfondimenti indicati dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale prot. n. 4431 dell'11/02/2022 (condiviso dal Servizio II della Direzione generale ABAP) in merito alla tutela del patrimonio culturale archeologico e le valutazioni del proponente in merito alla modifica del layout del progetto in esame proposto per la tutela paesaggistica delle aree interessate, nel senso sempre indicato dal suddetto medesimo Ufficio periferico del Ministero della cultura per le fasce ripariali dei corsi d'acqua Riu S'Isca de Arcosu ed il Gora s'Acqua Frisca:



2. chiarimenti in merito alle modalità concrete di conduzione e sostenibilità delle attività agricole pastorizie (compresa l'indicazione dei titolari delle indicate attività agricole pastorizie) rappresentate nella documentazione trasmessa, in particolare nei fotoinserti

15

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

31/08/2022

A

dell'elaborato n. R.02 – Simulazione fotografica di inserimento visivo nel contesto (p. 30) – v. anche elaborato n. R.10, p. 3: "... • Si potrebbe prevedere inoltre anche solo a settori e solo nel periodo di massima produzione della risorsa pascoliva l'utilizzo diretto in campo mediante il criterio del pascolamento turnato al fine di rendere comunque produttiva l'area anche ai fini zootecnici massimizzando il turnover della sostanza organica ...";

3. il Piano di monitoraggio ambientale (v. elaborato R.22) deve essere integrato considerando, in tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO, il fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio, predisponendo per ognuna delle relative componenti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame;
4. si chiede di dichiarare (ad integrazione di quanto non riportato nel SIA e nella Relazione paesaggistica) sulla base di quali accertamenti non siano state rappresentate le aree gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. n. 42 del 2004). Qualora dovesse risultare che i predetti accertamenti non siano stati condotti secondo i Provvedimenti formali emanati in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i "Provvedimenti formali di accertamento terre civiche" sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020, disponibili per il comune interessato dal progetto), devono essere fornite, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico, dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, commi 6, 8-ter e 8-quater, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "Norme in materia di domini collettivi"), per quest'ultima anche qualora le medesime terre siano state liquidate dall'uso civico (v. Allegato n. 6, parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della cultura, prot. n. 11255 del 03/05/2018, con riguardo alla corretta interpretazione da darsi al termine "liquidazione degli usi civici" usato dalla legge). Il SIA e la Relazione paesaggistica devono essere, quindi, integrati valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico;
5. il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte sulla base di quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n. 4 della presente nota.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni al Proponente>.

CONSIDERATO che la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 1311 del 07/03/2022, ha chiesto documentazione integrativa al Proponente, facendo propria anche quella della Direzione generale ABAP del 16/02/2022 sopra citata.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 6451 del 09/03/2022, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi, affermando, tra l'altro, quanto segue:

< ... In relazione al quadro di riferimento programmatico:

...

2. in merito alla presenza di beni paesaggistici, di cui al vigente D.Lgs. 42/2004, e al P.P.R. della regione Sardegna, nell'area di intervento sono presenti due corsi d'acqua:

MA



- 2.1 *il Riu S'Isca de Arcosu, vincolato ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c del D.Lgs. 42/2004, in quanto ricompreso tra i «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna [...]»;*
 - 2.2 *il Gora S'Acqua Frisca vincolato ai sensi dell'art. 17, co. 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R., in quanto inserito tra i "Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee";*
 - 2.3 *si evidenzia che i vincoli paesaggistici individuati e citati interessano circa un terzo della superficie di progetto;*
3. *le aree ospitanti il campo FV ricadono:*
- 3.1 *tra le aree brownfield definite "Area Industriale, artigianale, di servizio" al Punto B.1 della Tabella 2 "Elenco delle aree brownfield" dell'Allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020;*
 - 3.2 *parzialmente, in aree perimetrare come non idonee, sempre ai sensi dell'Allegato b) alla Delib. G.R. n. 59/90 del 27.11.2020:*
 - 3.2.1 *Punto 12.3 – Fascia tutelata, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – Art. 142 - Aree tutelate per legge, dei 150 metri del "Riu S'Isca de Arcosu";*
 - 3.2.2 *Punto 13.8 – Fascia tutelata, ai sensi del D.Lgs.42/2004 - Art. 143 comma 1 lettera d, dei 150 metri del "Gora S'Acqua Frisca";*
 - 3.2.3 *a tal proposito si rinvia alle osservazioni trasmesse dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna Meridionale, con nota n. 8541 del 21.02.2022 (prot. D.G.A. n. 4322 del 21.02.2022), allegata alla presente ... >.*

CONSIDERATO che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente, di cui alla nota del 09/03/2022, sono allegate le osservazioni del relativo **Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale**, prot. n. 8541 del 21/02/2022 (come indicato nelle suddette osservazioni regionali del 09/03/2022, p. 9), che di seguito si riporta per la parte relativa alla conclusione in merito agli impatti significativi rilevati:

< ... Il progetto si inserisce nel contesto della Zona Industriale di Macchiareddu che, con le zone industriali di Elmas e Sarroch, costituisce area di competenza per il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP), regolata urbanisticamente già dal 1967 attraverso l'emanazione dello specifico Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari. Tuttavia, le aree in esame, così come riportato dalle campiture del PPR nonché da una prima analisi su base ortofoto appaiono pienamente utilizzate ad uso agricolo agroforestale.

Ai fini della verifica di assoggettabilità, viste le premesse, si segnala che i terreni interessati dall'intervento, così come indicati nella relazione paesaggistica, risultano soggetti a vincolo paesaggistico in quanto parzialmente ricadenti nella fascia di rispetto paesaggistico dei 150 metri dal Riu s'Isca de Arcosu (vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.Lgs 42/04) e dal Gora s'Acqua Frisca (vincolo paesaggistico ex art. 15 c.3.h delle NTA del PPR). Tali fasce di rispetto sono definite dalla DGR 59/90 del 27.11.2020 come area potenzialmente non idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Oltre a ciò, si rappresenta che, nel caso in cui le opere, o parte di esse, ricadano in zone brownfield e in aree non idonee, la compatibilità della singola proposta progettuale, viene comunque valutata, da parte degli Enti competenti nell'ambito delle previste procedure valutative e autorizzative, ai fini della verifica dell'effetto di cumulo in termini di superficie lorda massima, così come entrambi definiti dalla DGR 59/90


MA



del 27.11.2020, al fine di salvaguardare l'originaria funzione dei lotti liberi appartenenti alle aree industriali ... >.

CONSIDERATO che **PV ICHNOSOLAR S.r.l.**, con nota del 21/03/2022, ha trasmesso alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio la "Proposta operativa per l'esecuzione di saggi archeologici preventivi".

CONSIDERATO che **PV ICHNOSOLAR S.r.l.**, con nota del 24/03/2022, ha trasmesso la documentazione integrativa ritenuta necessaria a corrispondere alla richiesta formulata dal Ministero della transizione ecologica con la nota della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC prot. n. 1311 del 07/03/2022, precisando che l'elaborato integrativo denominato *Tav.11_rev.01 – Planimetria generale di progetto* annulla e sostituisce la medesima Tav. 11 depositata con l'istanza di VIA:



CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell’Ambiente**, con nota prot. n. 8136 del 28/03/2022, ha trasmesso le proprie osservazioni integrative sul progetto di cui trattasi, inoltrando le osservazioni del Servizio Genio civile di Cagliari espresse con la nota prot. n. 11334 del

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

X

25/03/2022.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0041160 del 30/03/2022, ha chiesto al Proponente di presentare la documentazione integrativa chiesta dall'allora competente Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 5958 del 16/02/2022.

CONSIDERATO che **PV ICHNOSOLAR S.r.l.**, con nota del 07/04/2022, ha comunicato al Ministero della transizione ecologica di aver già provveduto a trasmettere la documentazione integrativa chiesta dall'allora competente Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 5958 del 16/02/2022, fornendo nel contempo ulteriori chiarimenti, con la richiesta inoltre che *"... in considerazione del fatto che il termine per la presentazione delle integrazioni è il 20/04/2022 e pertanto non sarà possibile eseguire i saggi archeologici richiesti e presentare la relazione archeologica modificata ed integrata con le risultanze delle verifiche condotte entro tale data e tenuto conto che le aree a potenziale rischio archeologico alto sono state scorporate dall'area di progetto, la scrivente chiede se fosse possibile inserire l'esecuzione dei suddetti saggi, nel numero e ubicazione che ad oggi sono ancora da stabilire, nel quadro prescrittivo del procedimento di VIA in esame ..."*.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 12945 dell'11/04/2022, ha espresso direttamente al Proponente il seguente parere in merito alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico:

< In riferimento alla nota 5869 del 16.02.2022 della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio – servizio V, acquisita agli atti di questo Ufficio con ns prot. n. 5503 del 17.02.2022, e all'allegato parere del servizio V della medesima DG ABAP relativo all'attivazione della procedura di cui all'art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

vista la nota della PV Ichnosolar s.r.l, acquisita agli atti con ns prot. n. 10099 del 23.03.2022, con cui viene proposta l'esecuzione di n. 6 saggi nelle zone limitrofe al lotto A e al lotto C;
si comunica quanto segue.

Rispetto ai saggi proposti nella sopracitata nota ns prot. n. 10099, il numero dei saggi di 1,5 x 1,5 m dovrà essere incrementato in corrispondenza del lotto A, aggiungendo ulteriori 2 saggi in posizione equidistante tra i nn. 04 e 05 e i nn. 05 e 06, per un totale complessivo di n. 8 saggi (5 nel lotto A e 3 nel lotto C).

Resta inteso che qualora emergessero nuovi elementi di interesse archeologico durante l'intervento, valutatane l'entità e l'importanza, questa Soprintendenza si riserva di ampliare e/o modificare l'area di scavo ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., con oneri a carico della stazione appaltante.

Nelle more di procedere all'attivazione dell'accordi di cui all'art. 25, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, come indicato nella Circolare n. 11/2022 della DG ABAP, si dettano di seguito le modalità operative con cui dovranno essere realizzati i saggi preventivi:

- *lo scavo sarà realizzato inizialmente con mezzo meccanico a benna liscia e asportazione controllata e progressiva del terreno, fino all'eventuale individuazione di strutture o strati archeologici. Successivamente l'operazione di scavo continuerà manualmente con metodo stratigrafico mediante l'utilizzo di attrezzatura adeguata (picconi, pale, cazzuole, scope, secchi). La terra asportata dovrà essere accuratamente vagliata manualmente, anche con un setaccio a maglie fini, per il recupero di tutti i reperti archeologici;*
- *conservazione di eventuali reperti archeologici in apposite buste munite di cartellino. Sul cartellino dovranno essere riportate le specifiche del settore di intervento e del saggio, l'unità*

19

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

31/08/2022

J

stratigrafica e la data di scavo;

- *documentazione grafica e fotografica dello scavo, schede di unità stratigrafica e relazione dettagliata delle fasi di lavoro. L'intera documentazione dovrà essere consegnata a questo Ufficio;*
- *tutte le azioni sopra descritte, inclusa l'asportazione dello strato di humus anche nell'eventualità di utilizzo del mezzo meccanico, dovranno essere coordinate in cantiere da un archeologo dei requisiti professionali di legge. Si ricorda che ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 25, comma 12, gli oneri derivanti dall'intervento, comprensivi dell'attrezzatura necessaria e della manodopera, sono interamente a carico della stazione appaltante.*

La direzione scientifica dei lavori è in capo alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, nella persona del funzionario archeologo responsabile del territorio, dott.ssa Chiara Pilo, che controllerà lo svolgimento delle attività anche con l'ausilio di personale interno a questo Ufficio.

L'inizio lavori e il nominativo e il CV del professionista archeologo incaricato del coordinamento sul campo della realizzazione dei saggi preventivi dovranno essere comunicati a questo Ufficio con congruo anticipo.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si potrà contattare il funzionario archeologo responsabile del territorio, dott.ssa Chiara Pilo (chiara.pilo@beniculturali.it; [omissis]) >.

CONSIDERATO che **PV ICHNOSOLAR S.r.l.**, con nota del 14/04/2022, ha trasmesso alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il nuovo *Piano operativo per l'esecuzione di saggi archeologici preventivi*.

CONSIDERATO che **PV ICHNOSOLAR S.r.l.**, con nota del 15/04/2022, ha trasmesso le integrazioni documentali chieste dal Ministero della transizione ecologica con la nota del 30/03/2022 sopra citata, confermando, tra l'altro, la richiesta formulata con la relativa predetta nota del 07/04/2022 di poter inserire nel quadro prescrittivo del provvedimento di VIA l'esecuzione dei saggi archeologici di cui al nuovo *Piano operativo per l'esecuzione di saggi archeologici preventivi*.

CONSIDERATO che **PV ICHNOSOLAR S.r.l.**, con nota del 30/05/2022, ha chiesto al Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità competente, informazioni in merito alla pubblicazione sul Portale VA del nuovo avviso al pubblico relativamente alla documentazione integrativa consegnata con la nota del 15/04/2022 sopra citata.

CONSIDERATO che **PV ICHNOSOLAR S.r.l.**, con nota del 30/05/2022, ha chiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di poter inserire nel quadro prescrittivo del provvedimento di VIA l'esecuzione dei saggi archeologici di cui al nuovo *Piano operativo per l'esecuzione di saggi archeologici preventivi*, impegnandosi a realizzarli successivamente all'avvio del procedimento di autorizzazione unica e, comunque, prima del rilascio della medesima autorizzazione.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_ante.MiTE_RU.U.0071570 dell'8/06/2022, ha comunicato la pubblicazione della documentazione integrativa e del relativo nuovo avviso al pubblico presentata da PV ICHNOSOLAR S.r.l. con la nota del 15/04/2022 sopra citata, determinando in merito l'avvio di una nuova consultazione del pubblico ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 21917 del 09/06/2022, ha chiesto quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna che la PV

ICHNOSOLAR S.r.l. ha trasmesso, con nota del 24/03/2022 (Allegato n. 1), anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la documentazione integrativa ritenuta necessaria a corrispondere alla richiesta prot. n. 1311 del 07/03/2022 (Allegato n. 2) della Commissione Tecnica PNRR/PNIEC, comprensiva della richiesta della Direzione generale ABAP prot. n. 5958 del 16/02/2022, come anche del riscontro alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 6451 del 09/03/2022 (Allegato n. 3).

Si rammenta a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari che la PV ICHNOSOLAR S.r.l., con nota del 21/03/2022 (Allegato n. 4), ha trasmesso a codesto medesimo Ufficio la "Proposta operativa per l'esecuzione di Saggi Archeologici Preventivi nell'ambito del procedimento V.I.A.", quindi approvata – con prescrizioni – dal medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero con nota prot. n. 12945 dell'11/04/2022 (Allegato n. 5), in attesa della sottoscrizione dell'indicato accordo di cui al comma 14 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Inoltre, la PV ICHNOSOLAR S.r.l., con nota del 14/04/2022 (Allegato n. 6), ha trasmesso a codesta Soprintendenza ABAP la rimodulazione integrativa dei saggi archeologici da realizzarsi.

Con precedente nota del 07/04/2022 (Allegato n. 7), la PV ICHNOSOLAR S.r.l. ha comunicato al MiTE di aver già provveduto a consegnare la documentazione integrativa chiesta dalla Direzione generale ABAP con la predetta nota del 24/03/2022, fornendo in merito i ritenuti necessari chiarimenti.

PV ICHNOSOLAR S.r.l., con nota del 15/04/2022 (Allegato n. 8), ha riscontrato la richiesta del Ministero della transizione ecologica di cui alla nota prot. n. m_ante_MiTE._RU.U.0041160 del 31/03/2022, trasmettendo una specifica descrizione delle integrazioni effettuate alla documentazione trasmessa al fine di corrispondere alla richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa della Direzione generale ABAP di cui alla nota prot. n. 5958 del 16/02/2022.

PV ICHNOSOLAR S.r.l., con nota del 30/05/2022 (Allegato n. 9), ha chiesto a codesta Soprintendenza ABAP di poter svolgere i saggi archeologici richiesti nella successiva fase procedurale di cui all'Autorizzazione Unica.

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. MITE.RU.U.71570 dell'8/06/2022 (Allegati nn. 10 e 11), ha comunicato, ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet del relativo nuovo avviso e della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente, come anche il decorrere dei termini procedurali a far data dalla suddetta nota dell'8/06/2022.

Si deve, altresì, evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. n. 104 del 2017 alle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiC di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito internet del MiTE, al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8187/12046>

[ID_VIP 7536].

Considerato che il progetto di cui trattasi, sulla base di quanto dichiarato da PV ICHNOSOLAR S.r.l. con l'istanza VIA, rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006 (in quanto propedeutico al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), è necessario, ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo (il quale prevede che "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"), che codesta

MA



f

Soprintendenza ABAP di Cagliari verifichi e dichiari, se del caso, la sussistenza dei presupposti di cui sopra per quanto attiene alla Relazione paesaggistica e al propedeutico adeguato sviluppo degli elaborati progettuali, sulla base di quanto disposto dalla Direzione generale ABAP con la Circolare n. 19 del 21/03/2022 (recante "DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) – Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)").

Di conseguenza, codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari deve predisporre nel proprio parere endoprocedimentale di seguito chiesto una specifica e distinta sezione relativa alla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto in esame.

Pertanto, nel doveroso rispetto dei termini previsti dalla sopra citata normativa, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 10 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi (con riferimento anche a quanto sopra chiesto in merito alla Relazione paesaggistica e al propedeutico adeguato sviluppo degli elaborati progettuali, sulla base delle disposizioni impartite con la Circolare DGABAP n. 19 del 21/03/2022, come pure alla "Proposta operativa per l'esecuzione di Saggi Archeologici Preventivi nell'ambito del procedimento V.I.A.".).

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza ABAP si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si precisa che, per quanto attiene alle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza ABAP, si dovrà far riferimento anche a quanto ulteriormente disposto dalla Direzione generale ABAP / Soprintendenza Speciale per il PNRR con la Circolare n. 11 dell'8/03/2022 (recante "Linee Guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni").

Nel merito, invece, delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Cagliari che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

A codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 05/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'espressione del concerto del Direttore Generale ABAP ai fini dell'adozione del provvedimento VIA, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 25, co. 2-bis, secondo periodo, e co. 2-quinquies.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale

MA



ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. n. 1778 del 21/07/2022, ha chiesto nuovamente alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna di esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo, evidenziando l'intervenuto trasferimento, a decorrere dal 30/06/2022, della competenza sul progetto di cui trattasi al medesimo nuovo Ufficio centrale di livello generale del Ministero della cultura.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 30215 del 12/08/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi:

< In riferimento alla nota prot. n. 1778 del 21.07.2022, acquisita agli atti con ns prot. n. 27465 del 22.07.2022, e alla nota prot. n. 21917 del 9.06.2022 della DG ABAP – servizio V, acquisita agli atti con prot. n. 21540 del 10.06.2022, a integrazione del parere endoprocedimentale espresso da questo Ufficio con ns prot. n. 12945 dell'11.04.2022, si comunica quanto segue.

Area funzionale patrimonio archeologico (dott.ssa Chiara Pilo)

In relazione alla procedura di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, con nota ns prot. n. 12945 dell'11.04.2022 questa Soprintendenza ha approvato il piano dei saggi preventivi, comprensivo delle integrazioni richieste, da svolgersi nelle modalità dettagliate nella sopra richiamata nota. In merito questa Soprintendenza rimane in attesa della comunicazione dell'inizio lavori e del nominativo e CV dell'archeologo professionista incaricato, che dovrà essere in possesso dei requisiti professionali di legge.

In riferimento alla richiesta presentata dalla PV Ichnosolar s.r.l. con ns prot. n. 20204 dell'1.06.2022 di effettuare i saggi archeologici nella successiva fase procedurale di cui all'Autorizzazione Unica, si evidenzia che l'attivazione della procedura di verifica preventiva di cui all'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016, motivata dal potenziale rischio archeologico nell'area oggetto di intervento emerso in fase prodromica, costituisce un approfondimento di indagine, in assenza del quale questa Soprintendenza non può esprimere ulteriori pareri in sede endoprocedimentale relativamente alla fattibilità del progetto in questione.

Area funzionale paesaggio (arch. Paolo Margaritella)

Esaminate le integrazioni trasmesse, relative alla richiesta di salvaguardare la vegetazione ripariale dei corsi d'acqua Riu S'Isca de Arcosu e Gora s'Acqua Frisca spostando la posizione dei trackers dalla fascia più prossima all'alveo dei torrenti, si valuta positivamente la modifica intervenuta e contenuta nelle suddette integrazioni e si conferma il parere favorevole già espresso con nota n. 4431 del 11/02/2022 alla realizzazione dell'impianto in esame.

Parere endoprocedimentale

Pertanto, ritenuto di condividere le istruttorie dei funzionari responsabili del territorio: Si esprime parere favorevole al progetto alla seguente prescrizione:

- *si resta in attesa della comunicazione di inizio lavori per la realizzazione dei saggi preliminari, contestualmente alla trasmissione di nominativo e CV dell'archeologo professionista incaricato;*

Per eventuali ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- *area funzionale patrimonio archeologico:*

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

dott.ssa Chiara Pilo (chiara.pilo@cultura.gov.it; [omissis]);

- area funzionale paesaggio:

arch. Paolo Giovanni Margaritella (paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it >.

CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 19/08/2022 dal Funzionario responsabile del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP per conto della Soprintendenza speciale per il PNRR in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 12/08/2022 per le Aree funzionali *Patrimonio archeologico* e *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori definitivi come chiesti con la nota del 09/06/2022 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno della Soprintendenza speciale per il PNRR n. 2728 del 24/08/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 1851 del 25.07.2022 [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: leggasi "n. 1778 del 21.07.2022"], esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 30215 del 12.08.2022, assunto agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 2549 del 19.08.2022, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

In relazione all'opera in progetto, esaminata la relazione di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1, la suddetta Soprintendenza ha richiesto l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8 con nota prot. 34895 del 29.09.2021; preso atto delle successive varianti progettuali, con nota prot. n. 4431 del 11.02.2022 la medesima Soprintendenza ha valutato comunque opportuna l'esecuzione di saggi di scavo ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8 per le aree di rischio n. 2 e 3, richiesta assunta dallo scrivente Servizio nel contributo istruttorio prot. n. 5859 del 16.02.2022 e dal Servizio V di questa Direzione Generale nella richiesta di integrazioni prot. n. 5958 del 16.02.2022 (punto 1).

Il relativo piano di indagini, acquisito agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 11253 del 23.03.2022, è stato approvato dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 12945 dell'11.04.2022, assunta agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 13907 del 12.04.2022.

Si prende atto del fatto che i sondaggi preventivi richiesti non sono stati ancora effettuati e, sentita ulteriormente per le vie brevi la competente Soprintendenza, si concorda con quanto rilevato dalla stessa nel richiamato parere endoprocedimentale circa l'impossibilità di esprimersi in merito agli aspetti inerenti alla tutela archeologica in assenza degli esiti delle indagini richieste >.

CONSIDERATO che il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno della Soprintendenza speciale per il PNRR n. 2662 del 23/08/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Vista la nota prot. 30215 del 12.08.2022 con la quale la competente Soprintendenza ABAP per [la città metropolitana di Cagliari e] le province di Oristano e Sud Sardegna ha trasmesso il proprio parere in merito al progetto in oggetto si comunica, per quanto di competenza di questo Servizio III, di non avere ulteriori considerazioni da aggiungere >.

VISTA la nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0096671 del 03/08/2022 della Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, con la quale si corrisponde alla richiesta di accesso

MPA

agli atti formulati presso la medesima autorità competente da PV ICHNOSOLAR S.r.l. con la nota del 22/07/2022, non conosciuta da questa Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, come ancora modificato in ultimo da PV ICHNOSOLAR S.r.l. con la nuova proposta progettuale trasmessa con la nota del 15/04/2022 sopra citata, interessa direttamente aree tutelate paesaggisticamente per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42 del 2004, come anche ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (ai sensi degli allora vigenti art. 134, comma 1, lett. c, e 143, comma 1, lett. i, del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004):

- il Riu S'Isca de Arcosu, vincolato ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c del D.Lgs. 42/2004, in quanto ricompreso tra i «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna [...]»;
- il Gora S'Acqua Frisca vincolato ai sensi dell'art. 17, co. 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R., in quanto inserito tra i "Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee".

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi occupa, per circa un terzo della propria superficie, le aree tutelate paesaggisticamente sopra descritte del Riu S'Isca de Arcosu e del Gora S'Acqua Frisca, le cui fasce di tutela pari a 150 m per lato sarebbero sostanzialmente compromesse dalla realizzazione del medesimo progetto, con la relativa sostituzione con opere a carattere industriale per la produzione di energia elettrica:




Figura 21 - Dettaglio Inquadramento del progetto rispetto all'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004

(da SIA_rev.01, p. 44)

CONSIDERATO, pertanto, che risulta non corretta la valutazione espressa dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nel proprio parere n. 37 del 03/08/2022, per la quale il progetto di cui trattasi "... non

MA

X

presenta interferenze significative con beni di tutela paesaggistica ...” (v. p. 6, paragrafo “Indicazioni territoriali”, ma ancora p. 8, paragrafo “IV.2 Alternative progettuali”).

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 64 ha), anche con riguardo alle fasce di tutela paesaggistica sopra richiamate, sono ancora pienamente utilizzate con funzione agricolo agroforestale, con campi che si distendono in maglie regolari tra i diversi rami dell’infrastrutturazione idraulica, ovvero allo stato ancora naturale, benché inserite da molti decenni nella Zona Industriale di Macchiareddu che, con le zone industriali di Elmas e Sarroch, costituisce l’area di competenza del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP), regolata urbanisticamente già dal 1967 attraverso l’emanazione dello specifico Piano Regolatore Territoriale dell’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari:

Impianto “Macchiareddu”
PV ICHNOSOLAR S.r.l.
Istanza di V.I.A.



Figura 45 - Contesto pascolivo nell’area di intervento



Figura 46 - Contesto agricolo nell’area di intervento

(da *Relazione di compatibilità paesaggistica* – elaborato integrativo n. R.29_rev.01, p. 60)

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Figura 12 – Foto area di progetto del 30/07/2020



Figura 13 – Foto area di progetto del 30/07/2020

(da SIA_rev.01, p. 37)

MA

X

31/08/2022



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Fig. 39 – Ripresa fotografica da drone dal punto di ripresa n. 1.

(da *Simulazione fotografica di inserimento visivo nel contesto* – elaborato integrativo n. R.02_rev.01, p. 42)

CONSIDERATO che il Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari, nella sua ultima variante VI citata dal Proponente nel SIA (di cui alla Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna -. Assessorato EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 231/PT del 06/09/2001), non risulta essere stato adeguato al Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, in considerazione del fatto che il medesimo Piano regolatore, ai sensi dell'articolo 146, sesto comma, del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito dall'articolo 51 dei T.U. 6 marzo 1978, n. 218, il Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale produce gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

CONSIDERATO che il Piano Urbanistico Comunale (PUC) vigente del Comune di Uta (CA) non risulta ugualmente adeguato al Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 107 delle relative Norme Tecniche di Attuazione.

CONSIDERATO, pertanto, che gli strumenti di governo del territorio non hanno potuto ancora considerare nelle proprie zonizzazioni gli intervenuti livelli di tutela paesaggistica definiti dal D.Lgs. n. 42 del 2004 e dal Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, nel suo Assetto ambientale, classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi quali "aree ad utilizzazione agro-forestale" ("colture erbacee specializzate" e "impianti boschivi artificiali"), disciplinate dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), le cui previsioni sono cogenti per le aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 18, comma 4, delle medesime Norme, vietandone la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e

MA

l'impossibilità di localizzazione alternativa (v. lett. a del comma 1 dell'art. 29 delle NTA):




Figura 9 - Stralcio PPR_Componte assetto ambientale delle aree di progetto

(da *Relazione di compatibilità paesaggistica* – elaborato integrativo R.29_rev.01, p. 18)

CONSIDERATO che con riferimento alla impossibilità di localizzazione alternativa delle opere previste in corrispondenza delle fasce di tutela dei beni paesaggistici tutelati per legge e dal Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, il Proponente nel documento integrativo denominato “Risposta alle integrazioni” (n. R.32, p. 36) afferma che, al fine di corrispondere alle proprie esclusive esigenze imprenditoriali, il progetto di cui trattasi non si è potuto ridurre tanto da poter salvaguardare integralmente le fasce di tutela paesaggistica dei sopra richiamati beni paesaggistici: “... *L'analisi di fattibilità tecnico-economica definita per il progetto in esame prevedeva la realizzazione di un impianto di potenza non inferiore a 40-50 MW; per tale motivo, dopo aver escluso tutte le possibili alternative localizzative nell'area di interesse in conseguenza dei criteri sopra indicati, non era economicamente fattibile la ripermimetrazione in ulteriore riduzione dell'area di progetto individuata allo scopo di evitare completamente le aree di pertinenza PPR relative al vincolo del Rio S'isca de Arcosu e del Rio Gora S'Acqua Frisca, che infatti nella proposta attuale interessa marginalmente l'area di tutela dei 150 metri di cui all'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 ...*”.

CONSIDERATO che l'art. 146, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, prescrive che “1. *I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione*”.

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno delle fasce di

MA

tutela paesaggistica interessate nella realizzazione del progetto di cui trattasi è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al patrimonio culturale e al paesaggio.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con la nota prot. n. 2085 del 21/01/2021 (sopra integralmente riportata), ha d'altronde espresso il proprio parere nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, conclusasi con la suddetta D.G.R. n. 16/32 del 05/05/2021, valutando anche che *"... L'area di progetto intercetta il Rio s'Isca de Arcosue la Gora d'e S'Acqua Frisca, e interessa quindi aree vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 42/04 i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, nonché aree in ambito vincolato per una fascia di 150 m ciascuna, nonché aree in ambito vincolato ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 42/04 Fiumi torrenti corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee, vincolate dal Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 05/09/2006, pubblicato sul BURAS n° 30 del 08/09/2006. Le stesse aree sono inoltre classificate dal PPR come aree ad utilizzazione agro-forestale, disciplinate dagli art. 28-30 delle NTA del PPR che vietano le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale; Alla scala paesaggistica, pur ricadendo in un perimetro definito come "grandi aree industriali" il contesto determinato dalla presenza dei corsi d'acqua e dal rapporto tra le fasce ripariali e la campagna circostante è caratterizzato dall'utilizzo agricolo, con i campi che si distendono in maglie regolari tra i diversi rami dell'infrastrutturazione idraulica ..."*.


CONSIDERATO che anche la nuova Sottostazione Elettrica 220/30 kV di utenza si localizza in un ambito definito dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo quale "impianti boschivi artificiali", ugualmente disciplinati dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative NTA.

CONSIDERATO che il Piano operativo di saggi archeologici preventivi, già approvato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota prot. n. 12945 dell'11/04/2022 (sopra integralmente riportata), non è stato attuato dal Proponente e, pertanto, il medesimo Ufficio periferico del Ministero della cultura ha dichiarato, nel proprio parere endoprocedimentale del 12/08/2022 sopra integralmente riportato, che *"... l'attivazione della procedura di verifica preventiva di cui all'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016, motivata dal potenziale rischio archeologico nell'area oggetto di intervento emerso in fase prodromica, costituisce un approfondimento di indagine, in assenza del quale questa Soprintendenza non può esprimere ulteriori pareri in sede endoprocedimentale relativamente alla fattibilità del progetto in questione ..."*, valutazione fatta propria dal Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP con il proprio contributo istruttorio sopra riportato del 24/08/2022.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, Principio dell'azione ambientale, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ..."*.

RITENUTO, pertanto, che le aree a rischio archeologico ancora da indagarsi secondo il predetto Piano operativo di saggi archeologici preventivi (v. Lotto A – UR 1; Lotto C – UR 7, parte) non possono essere

oggetto allo stato attuale di modificazioni tali da poter costituire anche solo un eventuale danno alla conservazione e alla tutela del patrimonio archeologico:



(da Proposta_operativa_esecuzione_saggi_archeologici_rev.01_14042022)

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce che "... Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
- le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

- c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;*
- c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);*
- c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*
- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*
 - 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*
 - 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;*
- c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”.*

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “aree idonee” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'art. 22, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che quanto disciplinato dall'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, attiene alla fase dell'autorizzazione unica e non della presente valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. , 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che “... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...”.

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. *Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14*".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da PV ICHNOSOLAR S.r.l.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire solo in parte al parere endoprocedimentale definitivo del 12/08/2022, sopra integralmente riportato, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, nel senso condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio del 24/08/2022.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR).

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR).

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. a_amte.MiTE.Ru.U.0104116 del 29/08/2022, ha trasmesso il parere reso con il n. 37 del 03/08/2022 dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, favorevole con condizioni ambientali.

VISTO il parere reso con il n. 37 del 03/08/2022 dalla **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero della transizione ecologica**, favorevole con condizioni ambientali.

CONSIDERATO che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*", all'art. 5, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai

principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, “... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...”.

CONSIDERATO che le riforme introdotte dal 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, hanno sempre inteso far salve le procedure di verifica di impatto ambientale rispetto a quelle di autorizzazione unica (v., per esempio l'art. 32 del medesimo decreto-legge che riforma l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2011: “... Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...”).

CONSIDERATO d'altronde che anche l'art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 ripete lo stesso concetto, ossia che “... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...”. La conferma del suddetto criterio di rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 9 della Costituzione è ancora una volta ripreso e confermato anche dal più recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il quale all'art. 20, co. 3, ricorda che “... Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ...”.

CONSIDERATO, tuttavia, che il procedimento di cui trattasi è relativo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e non alla successiva e diversa fase di autorizzazione unica, la quale non potrà che far propria (ai sensi dell'art. 26, *Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori*, del D.Lgs. n. 152 del 2006) la determinazione finale della presente dichiarazione di compatibilità ambientale.

CONSIDERATO che il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*”, introduce una modifica all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l'art. 12: “Art. 12 - *Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee* - 1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,». Pertanto, l'art. 22, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 199 del 2021 è così modificato: “ART. 22 -

(Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; ...".

CONSIDERATO che sono comunque sempre fatte salve le competenze del Ministero della cultura in merito alla tutela del patrimonio culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, la cui presenza in materia di beni archeologici è documentata nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi come indicato nei pareri endoprocedimentali della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio come sopra integralmente riportati.

VISTO il comma 9 dell'art. 51, *Disposizioni in materia di pubblica amministrazione*, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", il quale comma prevede che "In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022".

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti; visti i contributi istruttori del Servizio II della Direzione generale ABAP; visti i contributi istruttori del Servizio III della Direzione generale ABAP; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, relativamente al **Progetto Definitivo "Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato MACCHIAREDDU della potenza di 41.758,25 kWp (potenza in immissione di 40.000,00 KW) in comune di Uta (CA) all'interno dell'Area Industriale Macchiareddu"** e relative opere di connessione alla rete (**Sottostazione Elettrica 220/30 kV e Cavidotto AT di connessione alla RTN in comune di Uta**), ricadente nel comune di Uta (CA):

- a) **esprime parere tecnico istruttorio contrario** alla pronuncia di compatibilità ambientale per quanto attiene alla realizzazione delle parti del progetto riferite ai Lotti A, B e C ricadenti all'interno delle fasce di tutela paesaggistica di cui all'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo del Riu S'Isca de Arcosu e del Gora S'Acqua Frisca;

- b) **esprime parere tecnico istruttorio contrario** alla pronuncia di compatibilità ambientale per quanto attiene alla realizzazione del Lotto A – UR 1 e Lotto C – UR 7 (parte), come evidenziati (con riquadri in colore rosso) nel presente parere tecnico istruttorio (p. 31) con la figura riprodotta dell'elaborato integrativo denominato *Proposta_operativa_esecuzione_saggi_archeologici_rev.01_14042022*;
- c) **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla pronuncia di compatibilità ambientale per quanto attiene alla realizzazione delle restanti parte dell'impianto fotovoltaico, comprese le relative opere accessorie (piazzole, viabilità di collegamento, ecc.) e connesse (collegamento alla sottostazione utente), nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 9:

- 1) PV ICHNOSOLAR S.r.l. deve provvedere a modificare ed aggiornare il Progetto Definitivo:
- a) prevedendo la collocazione della Sottostazione Elettrica 220/30 kV di utente, nell'ambito della esistente zona industriale, al di fuori di aree definite dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo quali "impianti boschivi artificiali" o tutelate/vincolate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004, provvedendo a redigere un relativo nuovo Progetto Definitivo (comprensivo di relative opere di mitigazione) in sede di autorizzazione unica del progetto di cui trattasi, previo l'aggiornamento della relativa procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - b) prevedendo la realizzazione di adeguate fasce di mitigazione vegetazionale lungo i perimetri esterni dei lotti dell'impianto fotovoltaico dichiarato ambientalmente compatibile e prospicienti le fasce tutelate paesaggisticamente del Riu S'Isca de Arcosu e del Gora S'Acqua Frisca.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 2) PV ICHNOSOLAR S.r.l. deve provvedere a che sia effettuata l'assistenza archeologica continuativa in corso d'opera di tutti lavori previsti (non esclusi quelli di allestimento dei relativi cantieri) che prevedono scavi (compreso il relativo scavo superficiale), movimenti terra o sondaggi nel sottosuolo, a cura di un archeologo professionista in possesso dei requisiti previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019, i cui oneri sono a carico della medesima PV ICHNOSOLAR S.r.l., prevedendo nel Quadro Economico del progetto di cui trattasi, anche adeguate somme per assicurare la medesima assistenza archeologica in caso di relativi ritrovamenti in corso d'opera di cui alla condizione ambientale n. 6, lett. a). In ogni caso, PV ICHNOSOLAR S.r.l. deve sottoporre il presente progetto alla conseguente nuova procedura attuativa in corso d'opera della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e al DPCM 14 febbraio 2022.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 3. Fase precedente la

MA

+

cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 3) PV ICHNOSOLAR S.r.l., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:
- a) comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività – comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi da parte del personale del competente Ufficio periferico del MiC;
 - b) comunicare, contestualmente alla data di inizio dei lavori, alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il nominativo (con allegato *curriculum*) dell'archeologo professionista, provvisto dei titoli previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019, incaricato dell'assistenza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 2.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 4) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 5) Si prescrive a PV ICHNOSOLAR S.r.l.:
- a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di allestimento dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), il quale competente Ufficio periferico del MiC se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 2004, rimanendo a carico – compresi i relativi oneri - del proponente la redazione e realizzazione di un conseguente progetto dettagliato

delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. Inoltre, si evidenzia fin da adesso che il rinvenimento fortuito di materiali o strutture archeologiche potrebbe altresì determinare la richiesta da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di predisporre varianti al progetto e l'avvio di indagini estensive necessarie a verificare il carattere e l'estensione dei contesti portati alla luce, senza alcun onere per il Ministero della cultura. In ogni caso, la Società proponente deve ottemperare a tutto quanto previsto, oltre dal suddetto art. 90, anche quanto indicato dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dagli artt. 822, 823, 826 del Codice civile e 733 del Codice penale, con riguardo alla sospensione dei lavori, alla comunicazione tempestiva alla competente Soprintendenza e alla conservazione temporanea delle emergenze rinvenute;

- b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dagli articoli richiamati alla lett. a) della presente condizione ambientale, come anche dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo sempre alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 6) In corso d'opera PV ICHNOSOLAR S.r.l. deve provvedere a che:
- a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di allestimento dei cantieri e di quelle connesse – siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotto la medesima PV ICHNOSOLAR S.r.l. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in loco può comportare una variante alle opere previste;
- b) qualsiasi opera di scavo (compreso il relativo scotico superficiale), di movimento terra o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche una possibile stratigrafia di interesse archeologico, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura VIA o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura;

- c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o scarica autorizzata;
- d) le opere di mitigazione vegetazionale previste nel progetto presentato in sede di VIA e nel conseguente Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
- e) la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo competente Ufficio del MiC la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 7) Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, come anche per le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle stesse opere e dai cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 8) PV ICHNOSOLAR S.r.l., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate nel presente parere tecnico istruttorio dal numero 1) al numero 7).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;


9) PV ICHNOSOLAR S.r.l., in fase di esercizio, ha l'obbligo:

- a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
- b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure culturali per un periodo non inferiore a cinque anni.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

 Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

